



TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 21909/2019 R.G.

R. ep. 713/2020.
del 16/01/2020

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Monica Cacace	Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Giudice
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore

all'esito della riserva assunta all'udienza del 15/10/2019 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa avente n. 21909/2019 R.G. avente ad oggetto reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione dell'8/7/2019; causa pendente tra:

IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché in persona degli amministratori straordinari e temporanei nominati ex art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

GIUSEPPE, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

PARTE RECLAMATA

NONCHE'

CATELLO, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

PARTE RECLAMATA

E

COMUNE DI SAN PRISCO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

TERZO PIGNORATO

OSSERVA

§ 1. Con ricorso depositato in data 21/7/2019 il Consorzio per la Gestione dei Servizi Ambientali ha spiegato reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza depositata in data 10/7/2019 con la quale -

nell'ambito delle procedure espropriative presso terzi rubricate ai nn. 13922/2018, 14241/2018 e 14363/2018 R.G.E. nascenti da pignoramento eseguito ad istanza di

Giuseppe in relazione ai crediti vantati nei confronti di Banca di Credito Popolare S.c.p.A., di UBI Banca S.p.A. e dei Comuni di Sant'Arpino, Carinola, San Prisco, Francolise e Cardito e con l'intervento dell'avv. - il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione formulata in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., provvedendo nel prosieguo all'assegnazione delle somme oggetto di dichiarazione positiva di quantità da parte del Comune di San Prisco con separata ordinanza depositata in data 23/7/2019.

Parte reclamante ha censurato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ed ha reiterato le contestazioni originariamente formulate, deducendo sia l'inidoneità del titolo azionato a giustificare l'azione esecutiva (ciò in ragione dell'asserita natura meramente costitutiva della sentenza azionata da Infante Giuseppe e della pendenza di giudizio appello avverso la stessa), sia l'impignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione (ciò in ragione del divieto di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, nonché dell'applicabilità della disposizione dell'art. 514, comma 5, c.p.c.).

Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, ha domandato disporsi la sospensione dell'esecuzione.

Nelle more del presente procedimento, peraltro, con decreto presidenziale del 31/7/2019 pronunciato ai sensi dell'art. 669-terdecies, ultimo comma, c.p.c. è stata disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento di assegnazione del 23/7/2019 sino alla decisione del Collegio sul reclamo.

§ 2. Ciò posto, in via del tutto preliminare non appare fuor luogo sottolineare come - all'esito delle determinazioni assunte dal giudice dell'esecuzione con una precedente ordinanza depositata in data 9/1/2019 - la procedura espropriativa sia proseguita unicamente in relazione al credito vantato dal Consorzio esecutato nei confronti del Comune di San Prisco.

Ne discende che - ad onta delle argomentazioni svolte da parte reclamata circa la procedibilità dell'esecuzione anche per i crediti vantati nei confronti degli altri enti (e, in particolare, del Comune di Francolise) - è in relazione a tale più limitato oggetto dell'espropriazione che deve procedersi alla delibazione delle censure spiegate: invero, il Collegio adito con il reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda di sospensione già delibata dal giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che il relativo provvedimento è idoneo a spiegare i



propri effetti limitatamente all'esecuzione che sia ancora pendente (nel caso di specie, quindi, per il credito vantato nei confronti del Comune di San Prisco).

§ 3. Tanto opportunamente chiarito, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato nei termini di seguito precisati.

In proposito, risulta preliminare l'esame della seconda doglianza formulata dal Consorzio e, segnatamente, la deduzione concernente l'impignorabilità del credito ai sensi dell'art. 32, comma 7 e 10, del D.L. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, atteso che trattasi di un profilo del tutto assorbente ed idoneo a definire il presente procedimento (come meglio si vedrà nel prosieguo).

Sul punto, le allegazioni delle parti e la documentazione agli atti di causa evidenziano come il Consorzio odierno reclamante sia stato interessato da una misura di gestione straordinaria e temporanea disposta ai sensi dell'art. 32, comma 10, del sopra citato D.L. per l'esecuzione di una serie di contratti intercorsi con varie pubbliche amministrazioni (ivi compreso il Comune di San Prisco), ciò in conseguenza della precedente adozione di un'interdittiva antimafia nei confronti del Consorzio medesimo.

La gestione straordinaria e temporanea dei rapporti contrattuali è stata originariamente contemplata sino al 30/6/2018 e successivamente prorogata in relazione ad alcuni contratti al 31/1/2019, termine all'esito del quale – con decreto del 5/4/2019 – il Prefetto ha dato atto della cessazione della misura ed ha concesso agli amministratori una proroga sino al 31/7/2019 per la definizione dei pregressi rapporti economici e finanziari.

Occorre allora verificare se ed in quali termini il credito nascente dall'esecuzione del rapporto intercorso tra il Consorzio ed il Comune di San Prisco (il credito, cioè, oggetto di espropriazione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi nel caso di specie) sia stato inciso dalla previsione dell'art. 32, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014.

§ 4. Il profilo in discussione risulta sostanzialmente inedito: non si rinvencono, infatti, precedenti specifici che affrontino *ex professo* la questione dal punto di vista del giudice dell'esecuzione e che, soprattutto, chiariscano la portata ed i limiti del divieto di pignorabilità contemplato dal sopra citato comma 7.

Al di là della giurisprudenza amministrativa formatasi in generale sulla tematica delle misure ex art. 32 (la quale, pur rappresentando un valido punto di riferimento per l'esegesi della disposizione in esame, finisce tuttavia per interessare profili inevitabilmente diversi in ragione della diversa natura dell'intervento del giudice



amministrativo), l'unica pronuncia della Corte di Cassazione *in subiecta materia* concerne un profilo non immediatamente rilevante ai fini della presente decisione: quello cioè del riparto di giurisdizione in ordine alla controversia su di un eventuale provvedimento prefettizio di accantonamento degli utili (il riferimento è a Cass. Sez. Un. 11 maggio 2018, n. 11576, la quale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul punto).

In tale contesto, allora, al fine di ricostruire la *ratio* della disposizione in esame non appare fuor luogo svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle misure introdotte dall'art. 32 del D.L. n. 90 del 2014.

Come ben noto, la disposizione in esame ha previsto un peculiare meccanismo di commissariamento di imprese aggiudicatrici di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, meccanismo che – in presenza di determinati fenomeni di “infiltrazione criminale” individuati dalla legge e, segnatamente, sia di ipotesi caratterizzate dal *fumus* di reati contro la pubblica amministrazione (comma 1), sia di situazioni che abbiano portato all'adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia (comma 10) – mira a contemperare l'esigenza pubblicistica di garantire la completa esecuzione delle opere e dei servizi e, nel contempo, di neutralizzare il rischio che l'infiltrazione criminale nella gestione dell'impresa possa avere un esito sostanzialmente positivo e, per tale via, condurre alla concreta acquisizione delle utilità perseguite con l'attività illecita.

Siffatto meccanismo si risolve in un duplice (e graduale) ordine di misure, ovvero sia nella mera rinnovazione degli organi sociali e nella sostituzione dei soggetti coinvolti (cfr. l'art. 32, comma 1, lett. a) oppure – nel caso di inerzia o, comunque, nei casi più gravi – nella nomina di amministratori *ad hoc* onde provvedersi direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa “limitatamente alla completa esecuzione del contratto ...” (cfr. l'art. 32, comma 1, lett. b).

In tale prospettiva, dunque, il legislatore ha configurato dei veri e propri strumenti di autotutela che investono il rapporto contrattuale (e, per tale via, la realizzazione dell'opera pubblica, la erogazione del servizio o l'effettuazione della fornitura): attraverso un sistema proporzionato e calibrato di misure amministrative si mira ad assicurare il completamento del programma contrattuale mediante la gestione del rapporto in regime di “legalità controllata”.

Il quadro normativo in esame si completa, poi, per quanto qui specificamente interessa, con una peculiare previsione di impignorabilità: il comma 7 dell'art. 32 stabilisce, infatti, che “*nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione ... l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto ... è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere*

soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva".

Per la verità, la formulazione di tale ultima disposizione non appare *prima facie* del tutto perspicua: il divieto è stato costruito con riguardo all'ipotesi "fisiologica" di un pagamento operato dalla stazione appaltante in esecuzione del rapporto, nel senso, cioè, che - nella prospettiva del legislatore - quel pagamento giustifica l'accantonamento della quota corrispondente all'*utile d'impresa* sino alla definizione dei relativi giudizi penali od amministrativi.

Per contro, non è stato espressamente contemplato il caso in cui il pagamento non abbia ancora avuto luogo e, tuttavia, il relativo credito nei confronti della stazione appaltante venga aggredito mercé lo strumento dell'espropriazione presso terzi (come, per l'appunto, accaduto nel caso di specie).

Nondimeno, ritiene il Collegio che un'interpretazione sistematica della complessiva disciplina induca a ricomprendere anche tale ipotesi nel perimetro applicativo del divieto contenuto nel sopra citato comma 7.

Al ben vedere, la *ratio* di tale divieto può essere compresa soffermando l'attenzione sulla sorte dell'*utile di impresa* oggetto di accantonamento nell'ipotesi in cui il giudizio sottostante (e, in particolare, di quello di impugnazione dell'interdittiva antimafia nel caso previsto dal comma 10) si concluda con il rigetto della contestazione sulla legittimità del relativo provvedimento (posto che, nel caso di accoglimento, alcun dubbio sussiste circa la restituzione degli utili all'impresa).

Sul punto, appare condivisibile la ricostruzione del sistema operata dal Consiglio di Stato in sede consultiva nel parere n. 1567 del 2018 pronunciato sulle quinte Linee Guida ANAC per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90 del 2014.

Nel parere in questione, in particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come - sulla scorta del sistema complessivo costruito dal legislatore - gli *utili d'impresa* oggetto di accantonamento siano destinati, a ben vedere, a "ritornare" nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Nella prospettiva propugnata dai giudici amministrativi, invero, la logica del commissariamento (e, specificamente, di quello previsto dal comma 10 in conseguenza della pronuncia di interdittiva antimafia) si sostanzia:

- da un lato, nel configurare un'eccezione alla regola dello scioglimento del rapporto contrattuale, scioglimento che, altrimenti, avrebbe luogo in virtù della perdita della capacità contrattuale dell'impresa attinta dalla misura



interdittiva e che, invece, viene per così dire "superata" dalla valutazione prefettizia operata con la misura ex art. 32 (cioè, si ribadisce, sulla scorta del prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'opera od all'esecuzione del servizio);

- dall'altro lato, nel precludere all'impresa medesima di conseguire un arricchimento patrimoniale in ragione di un proprio comportamento antigiusuridico, con il riconoscimento alla stessa, quindi, unicamente del rimborso delle spese sostenute e dei costi sopportati per portare a compimento il programma negoziale e con la conseguenziale "riversione" alla P.A., invece, proprio dell'utile d'impresa (oggetto, in tal modo, di una sostanziale "sterilizzazione").

In tal modo, la previsione del comma 7 configura, in buona sostanza, una misura avente funzione sostanzialmente cautelare: non solo cioè viene assicurato - attraverso la gestione straordinaria e temporanea a cura degli amministratori prefettizi nominati *ad hoc* - che l'originario programma contrattuale sia portato ad esecuzione, ma si prevede altresì un meccanismo di "salvaguardia del recupero patrimoniale" che può conseguire dalla definizione dei procedimenti penali e amministrativi in relazione ai quali il commissariamento stesso è stato imposto" (cfr. il sopra citato parere n. 1567/2018).

§ 5. La logica sopra delineata nei termini di un sostanziale "blocco" cautelare del credito e di una conseguenziale potenziale "riversione" alla P.A. della quota corrispondente all'utile d'impresa insito nello stesso aiuta a comprendere come il divieto di agire esecutivamente previsto dall'art. 32, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014 investa, in termini generali, il credito nascente dall'esecuzione del rapporto interessato dalla misura della gestione straordinaria e temporanea.

Se è vero che, in tale eventualità, verrebbe in gioco tecnicamente un ricavo complessivo per l'impresa (e non già l'utile), nondimeno un tale ricavo ricomprende necessariamente anche la quota corrispondente all'utile insuscettibile di espropriazione forzata: quest'ultimo, infatti, altro non è che la differenza tra il ricavo conseguito ed i costi sostenuti per l'espletamento del servizio.

Ammettere la pignorabilità "a monte" del ricavo complessivamente nascente dal rapporto interessato dalla misura (attraverso un'espropriazione alla "fonte" del rapporto medesimo e prima che abbia luogo il pagamento a cura della stazione appaltante) significherebbe, invece, vanificare il sistema cautelare delineato dal sopra citato comma 7: in tal modo, infatti, verrebbe del tutto compromesso l'obiettivo

della potenziale "riversione" dell'utile d'impresa all'esito della definizione del giudizio amministrativo sulla misura interdittiva.

Né osta alla conclusione sopra raggiunta una pretesa lesione del diritto dei creditori dell'impresa attinta dalla misura di agire coattivamente per il soddisfacimento del proprio diritto.

Sul punto, infatti, occorre considerare come:

- da un lato, resta ferma la possibilità di aggressione di quelle somme già pagate dalla P.A. e che non corrispondano alla quota di utile d'impresa nei termini anzidetti;
- dall'altro lato e soprattutto, l'utile d'impresa non integra, in realtà, un *asset* facente parte del patrimonio dell'impresa attinta dalla misura (costituente, quindi, la garanzia patrimoniale generica per i creditori ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.), posto che, si ribadisce, trattasi di una quota potenzialmente destinata alla "riversione" alla stessa pubblica amministrazione.

§ 6. Resta un ultimo profilo da esaminare che è stato adombrato nella difesa svolta dall'odierna parte reclamata: se cioè la cessazione della misura della gestione straordinaria intervenuta nel caso di specie osti alla "persistenza" del divieto di agire esecutivamente in relazione al credito per cui è causa.

Al riguardo, deve optarsi per la soluzione negativa.

Benché il tenore della formulazione dell'art. 32, comma 7, sia potenzialmente tale da ingenerare dubbi sul punto (stante la previsione di vigenza del divieto "nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione"), alla luce della *ratio* complessiva del sistema ciò che rileva sotto il profilo temporale è, piuttosto, il periodo di maturazione del credito: il senso della previsione in questione è cioè di limitare il divieto ai crediti nascente da attività posta in essere nel periodo di vigenza della misura.

Tale condizione sussiste nel caso di specie, atteso che non è in discussione la circostanza che il credito interessato dall'espropriazione forzata si origini dall'esecuzione del rapporto intercorso con il Comune di San Prisco nel periodo di pendenza della misura di gestione straordinaria.

§ 7. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere accolto e, conseguentemente, deve disporsi la sospensione dell'espropriazione intrapresa da Giuseppe nei confronti del in liquidazione e dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione depositata in data 23/7/2019.



Circa il regolamento delle spese di lite del presente procedimento, l'assoluta novità della questione nei termini sopra ricostruiti induce alla compensazione integrale delle stesse ex art. 92, secondo comma, c.p.c.


P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto:
- ANNULLA l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dell'8/7/2019.
- SOSPENDE l'espropriazione intrapresa da Giuseppe nei confronti del in liquidazione e l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione depositata in data 23/7/2019.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente sub-procedimento di reclamo.
- DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.

Si comunichi a cura della cancelleria
Napoli, 30/12/2019

Il Giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea



Il Presidente

Dott.ssa Monica Cacace

